

**Presentazione della modifica della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal)**

**Partecipazione dei Cantoni alla procedura di approvazione dei premi, compensazione dei premi incassati in eccesso : procedura di consultazione**

<b>Diritto vigente</b>	<b>Modifiche previste</b>
<b>LVAMal</b>	<b>LVAMal</b>
Art. 16 cpv. 6 primo periodo  Prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possono esporre agli assicuratori e all'autorità di vigilanza il loro parere in merito ai costi stimati per il loro territorio; la procedura di approvazione non deve esserne ritardata....	Art. 16 cpv. 6 primo periodo  Prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possono esporre all'autorità di vigilanza il loro parere in merito ai costi stimati e alle tariffe previste per il loro territorio; la procedura di approvazione non deve esserne ritardata. ...
Art. 18 Modalità della restituzione  La restituzione avviene sotto forma di rimborso concesso dall'assicuratore alle persone assicurate presso di lui il 31 dicembre dell'anno per il quale i premi sono rimborsati. Il rimborso deve avvenire nell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.	Art. 18 Modalità della restituzione dei premi incassati in eccesso  1 La restituzione dei premi incassati in eccesso avviene sotto forma di rimborso concesso dall'assicuratore alle persone assicurate presso di lui il 31 dicembre dell'anno per il quale i premi sono rimborsati.  2 Se il premio è interamente coperto dalla riduzione dei premi di cui all'articolo 65 LAMal, i premi incassati in eccesso sono rimborsati al Cantone in cui la persona era domiciliata il 1° gennaio dell'anno in questione.  3 La restituzione deve avvenire nell'anno civile in cui è stata presentata la domanda di cui all'articolo 17 capoverso 1.